

## **TI\_GERICHTE 52.2003.40 vom 6. Mai 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-05-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2003.40](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.40)

FR: TI\_GERICHTE 52.2003.40 du 6 mai 2003

IT: TI\_GERICHTE 52.2003.40 del 6 maggio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

cpv. 1 prima frase LDDS è permettere ai coniugi di creare una reale comunione coniugale. Il fatto che non sia stato pronunciato il divorzio tra i coniugi \_\_\_\_\_ non permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente. Le autorità amministrative responsabili dell'applicazione delle norme in materia di diritto degli stranieri sono sostanzialmente tenute a valutare le relazioni tra coniuge svizzero e coniuge straniero senza essere vincolati dalla situazione esistente dal profilo del diritto del divorzio e soprattutto in maniera indipendente dal giudice civile (DTF 128 II 145 consid. 2.2.). Infine, l'interessato ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con la moglie e non per altri motivi. Il fatto che egli fosse stato autorizzato a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è infatti soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora e quindi non è qui determinante. 5. Per quanto precede, il ricorrente non potrebbe dunque prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di ottenere il rinnovo di un permesso di dimora in base a questo disposto. 6. \_\_\_\_\_ non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Patria, dove risiedeva prima di entrare in Svizzera. 7. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta, il gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 14 Lag; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza \_\_\_\_\_, cittadino nigeriano, è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 30 giugno 2003 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta. 3. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono a carico del ricorrente. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario